

Tribunale d'Arezzo
Sez. Lavoro
Sentenza del 4 agosto 2020

[omissis]

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Elementi di fatto Con ricorso depositato in data 14.1.2020 E.C., docente dell'ITP x di Arezzo, impugna la sanzione della sospensione per quattro giorni dal servizio, irrogata dal Dirigente Scolastico dell'Ist. Tecnico Professionale xe il 15.6.2019, in relazione a un illecito disciplinare del 19.2.2019, chiedendo il risarcimento dei danni. Espone in particolare il C. che in data 19.2.2019, terminata la prima ora di lezione nella classe 3a x, si sarebbe recato a prelevare gli alunni della classe Iax, ubicata al primo piano della palazzina esterna, asseritamente ubicata nella parte opposta dell'istituto; che in prossimità delle scale interne a piano terreno della palazzina principale, che conducono al laboratorio di meccanica, incontrava due alunni della Iax provenienti dalla palazzina secondaria (ex x), privi di accompagnatore, i quali gli riferivano che un alunno era caduto nel giardino della palazzina secondaria limitrofa a via x da cui provenivano; che raggiunto l'atrio della palazzina secondaria attraverso il corridoio interno trovava - già sottoposto ai primi soccorsi - l'alunno S.A., il quale si era fratturato la clavicola a seguito di un contatto fisico con un altro alunno; che in data 18 Marzo 2019 il ricorrente riceveva la contestazione di addebito del D. S. n. prot. (...) e la convocazione per l'audizione a difesa il 29 Marzo 2019; che nel corso di tale audizione depositava i chiarimenti n. prot. (...). Il 15.6.2019 gli veniva notificata la sospensione dal servizio e dalla retribuzione di quattro giorni; che siffatto provvedimento sarebbe viziato da incompetenza, in quanto il D. S. non avrebbe il potere di irrogare sanzioni più gravi della censura e dell'avvertimento. Inoltre la notifica della contestazione non sarebbe stata immediata, non sarebbe stato rispettato il termine di preavviso e non sarebbero stati correttamente individuati i fatti contestati; che non poteva vigilare una classe che non aveva preso in carico; che la responsabilità è da ascrivere esclusivamente alla prof. N.G., impegnata in x fino alle 9,04, la quale sarebbe scappata via senza attenderlo, autorizzando gli alunni a recarsi da soli in laboratori. Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo. Si costituisce ritualmente il Ministero resistente chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto. Assume, in particolare, il MIUR che in data 19.2.2019, terminata alle 9,04 la lezione in 3Ax(posta nella palazzina principale, doc. 15 e 16), C.E. doveva recarsi nella classe x, posta nella palazzina secondaria (de hinc anche ex x) antistante via x (doc. 15 e 16) e accompagnarla al laboratorio di meccanica posto nella palazzina principale. Un breve percorso di 160 metri, che in genere viene coperto in 2,30-3,00 minuti, divide le due aule. Dunque alle 9,07 il docente doveva trovarsi all'interno dell'aula della IAx; che alle 9,11 il docente non era nell'aula della IAx. Infatti, in violazione degli art. 3 e 7 del Regolamento sulla vigilanza, egli si trovava ancora all'interno della palazzina principale, piano terreno, davanti alle scale che scendono al laboratorio di meccanica, distanti circa 80 metri dall'aula della IAx, quindi a metà percorso, e attendeva gli alunni della IAx; che la condotta sanzionata è l'inadempimento al dovere di vigilanza, consistente al cambio di ora nel recarsi tempestivamente nell'aula della classe (art. 3 c. 2, 5 e 7 del Regolamento d'Istituto). Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene discussa - e contestualmente decisa - all'udienza odierna.

2. Ragioni di diritto Il ricorso è solo parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti che seguono. La sanzione disciplinare irrogata è infatti illegittima e deve essere annullata, in quanto il relativo procedimento risulta viziato dalla genericità della contestazione d'addebito. In argomento, il consolidato orientamento della Cassazione (Cfr., ex pluribus, Cass. 19632/2018) afferma che - ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L. n. 300 del 1970 - ai fini della legittima irrogazione di una sanzione disciplinare si impone la previa contestazione dell'addebito, da intendersi come esposizione dei dati e degli aspetti essenziali del fatto materiale posto a base della sanzione da irrogare. La contestazione disciplinare deve dunque delineare l'addebito - come individuato dal datore - e quindi la condotta ritenuta disciplinarmente rilevante, in modo da

tracciare il perimetro dell'immediata attività difensiva del lavoratore. Conseguentemente per essere specifica, deve fornire le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare - nella sua materialità - il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari. Nella fattispecie si evince per tabulas che nella contestazione di addebito del 18.3.2019 (si vd. doc. n. 2 ricorso) il Dirigente Scolastico non individua nemmeno una condotta specifica ascrivibile al C., chiedendo - in maniera del tutto apodittica - all'incolpato di "individuare nel loro svolgimento i fatti accaduti (sic!)" con ciò determinando un'inaccettabile compressione del diritto di difesa. In altre parole, si giunge al surreale paradosso che il lavoratore non solo non è in grado di conoscere la condotta asseritamente lesiva dei doveri disciplinari che gli viene addebitata al fine di esercitare il proprio diritto al contraddittorio, ma deve trovarselo da solo! Di conseguenza il procedimento disciplinare de quo risulta gravemente viziato per genericità della contestazione d'addebito e tale vizio si riverbera inevitabilmente sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio irrogato in esito al medesimo, che deve essere annullato. L'accoglimento dell'eccezione preliminare avanzata dal ricorrente determina l'assorbimento di tutti gli ulteriori motivi di doglianza. Deve invece respingersi la richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente per presunti danni non patrimoniali inerenti a un preteso danno all'immagine. È a tal proposito opportuno precisare che - nel vigente sistema civilistico - non ogni danno è risarcibile ma soltanto quello che risulti lesivo di una posizione giuridica soggettiva astrattamente tutelata nel momento storico di riferimento. Peraltro la responsabilità aquiliana ha natura al contempo consequenziale e differenziale: dalla prima discende che (sul piano dell'an) non si risarcisce l'illecito in sé, bensì le conseguenze - allegare e documentate dal danneggiato - che questo comporta; dalla seconda consegue che (sotto il diverso profilo del quantum) il ristoro è limitato alla differenza fra la consistenza patrimonio del danneggiato in seguito all'illecito rispetto a quella che, presumibilmente, sarebbe stata in assenza dell'attività antiggiuridica posta in essere dall'autore dell'illecito. Il danno - patrimoniale e non - anche nel caso della lesione di diritti inviolabili, non può mai dunque ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca. Orbene traslando i sopra esposti principi alla fattispecie, si evince che parte ricorrente non allega né dimostra la sussistenza un pregiudizio non patrimoniale risarcibile. 3. Conclusioni Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto in relazione all'annullamento della sanzione disciplinare irrogata, respinto nel resto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con compensazione del 50% stante la reiezione della pretesa risarcitoria. L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.

P.Q.M.

L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
. ANNULLA la sanzione della sospensione per quattro giorni dal servizio, irrogata a E.C. dal Dirigente Scolastico dell'Ist. Tecnico Professionale x in data 15.6.2019;
2. RESPINGE nel resto il ricorso;
3. CONDANNA il Ministero resistente al pagamento - in favore di E.C. - delle spese di lite, che liquida in Euro 245,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con compensazione del 50%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Arezzo, il 4 agosto 2020.
Depositata in Cancelleria il 4 agosto 2020.

Fonte: <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>